MODELLO ADATTABILE

BUZZ NATURE · DIRITTI DELLE API

Ordinanza comunale sui diritti delle api e degli impollinatori

Tutela delle api selvatiche e di Apis mellifera nel territorio comunale

MODELLO IN ITALIANO PER L'ADATTAMENTO COMUNALE · 7 NOVEMBRE 2026

Comune di _____ · Testo da sottoporre alla verifica del Segretario comunale

Documento modello: ogni Comune lo adotta, lo modifica e lo rende proprio. Non è una norma vigente.

Il presente modello riconosce diritti ecologici alle api quali principi dell'azione amministrativa comunale. Esso opera esclusivamente nell'ambito delle competenze, dei beni, dei servizi, dei contratti e dei procedimenti del Comune e non istituisce personalità giuridica civile, nuove sanzioni o obblighi generali a carico dei privati.

Prima dell'approvazione il testo deve essere verificato rispetto allo statuto comunale, alla normativa statale e regionale applicabile e alle funzioni effettivamente attribuite al Comune. Il presente documento non costituisce, di per sé, una norma vigente.

PREAMBOLO

Il Comune di _____, considerata la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sancita dall'articolo 9 della Costituzione italiana e le competenze comunali previste dal Decreto Legislativo 267/2000;

riconosciuto il valore intrinseco delle api selvatiche, dell'ape mellifera Apis mellifera e degli altri impollinatori, indipendentemente dalla loro utilità economica, nonché il loro contributo alla riproduzione vegetale, all'agricoltura e alla continuità degli ecosistemi;

adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti disposizioni.

Considerato inoltre, come esperienza internazionale orientativa, che la Municipalità Provinciale di Satipo, in Perù, ha approvato nel 2025 un'ordinanza di riconoscimento e tutela dei diritti delle api native senza pungiglione. Tale precedente è citato unicamente come riferimento comparato e non costituisce fonte normativa vincolante né interpretazione del diritto italiano o dell'Unione europea.

CAPO I RICONOSCIMENTO E AMBITO DEI DIRITTI

Articolo 1 Oggetto

La presente ordinanza riconosce i diritti ecologici delle api selvatiche, di Apis mellifera e degli altri impollinatori, e stabilisce misure di rappresentanza, prevenzione del danno, conservazione e ripristino.

La sua finalità è integrare tali diritti nell'azione amministrativa comunale mediante obblighi concreti di considerazione, consultazione, motivazione e gestione, con un'attuazione graduale e sostenibile per il Comune.

Articolo 2 Api e habitat protetti

La tutela comprende le api selvatiche, incluse le specie solitarie e i bombi, e Apis mellifera, sia in colonie gestite sia in vita libera. La titolarità di un'arnia non elimina la considerazione delle esigenze biologiche della colonia.

Sono protetti i loro cicli di vita e gli elementi necessari all'alimentazione, alla riproduzione, alla nidificazione e al rifugio, inclusi risorse florali, suoli, scarpate, steli, legno, cavità e altri microhabitat. Le misure sono adattate alla specie e al luogo.

Ai fini della presente ordinanza, le api sono gli imenotteri del gruppo Anthophila; non tutte le specie della superfamiglia Apoidea sono api. Gli altri impollinatori sono gli animali che contribuiscono al trasporto del polline tra i fiori.

Articolo 3 Riconoscimento dei diritti

Il Comune riconosce alle api e agli altri impollinatori la qualità di soggetti ecologici portatori di interessi diffusi e di valori ambientali costituzionalmente protetti, e riconosce i diritti ecologici stabiliti nella presente ordinanza. Tale riconoscimento riguarda individui, colonie, popolazioni e habitat, secondo la natura di ciascun diritto.

Sono riconosciuti i diritti a esistere e a mantenere popolazioni vitali; a sviluppare i propri cicli biologici e comportamenti naturali; a disporre di risorse florali diverse e adeguate; a conservare luoghi di nidificazione, riproduzione e rifugio; a mantenere la connettività dei propri habitat; a ricevere protezione da danni e spostamenti evitabili; e a beneficiare di misure di ripristino quando le azioni comunali degradano i loro habitat.

È altresì riconosciuto il diritto a che i loro interessi ecologici siano rappresentati e considerati prima delle decisioni comunali che possano incidervi in modo rilevante.

Tali diritti hanno natura ecologica, programmatica e amministrativa, e vincolano l'azione del Comune unicamente nell'ambito delle sue competenze, beni, servizi, contratti e procedure. Non attribuiscono personalità giuridica civile, capacità di agire, titolarità patrimoniale né legittimazione processuale autonoma; non modificano il regime civile degli animali, la proprietà privata né le competenze dello Stato o della Regione.

Articolo 4 Ambito di applicazione

Gli obblighi di gestione sono rivolti agli organi, ai servizi e alle attività del Comune e ai suoi beni e spazi, inclusi parchi, giardini, strade, cimiteri e terreni comunali. Le misure potranno essere inserite in nuovi appalti, contratti, concessioni e rinnovi quando pertinenti e giuridicamente ammissibili. I contratti in corso non saranno modificati unilateralmente: qualsiasi adattamento rispetterà la legislazione sugli appalti pubblici, le sue condizioni e le procedure legalmente disponibili.

Sui terreni privati saranno promossi accordi volontari, formazione e assistenza. La presente ordinanza non crea nuove violazioni, sanzioni, oneri economici né obblighi generali di

trattamento o gestione per agricoltori, apicoltori, imprese o proprietari. Restano pienamente applicabili le norme, le autorizzazioni, i diritti acquisiti e le responsabilità vigenti.

Le disposizioni relative a licenze, autorizzazioni, pianificazione, contratti o procedure comunali si applicano unicamente quando una norma statale o regionale attribuisca al Comune la funzione corrispondente e nei limiti di tale attribuzione. L'ordinanza non introduce titoli abilitativi, condizioni di autorizzazione né requisiti aggiuntivi non previsti o non consentiti dalla legislazione applicabile.

In caso di dubbio, le disposizioni sono interpretate nel modo più conforme alla ripartizione costituzionale e legislativa delle competenze e alla normativa statale e regionale di rango superiore.

Articolo 5 Proporzionalità e convivenza

Le decisioni contemperano i diritti riconosciuti con la salute pubblica, la sicurezza, la prevenzione degli incendi, l'accessibilità, la tutela delle altre specie e l'attività agricola e apistica legittima.

La mera presenza di api non è considerata, di per sé, motivo di distruzione. In caso di conflitto si sceglie l'alternativa praticabile che riduca il danno, valutando il rischio reale, le esigenze della specie e le risorse disponibili.

Le eccezioni per sicurezza o necessità tecnica devono essere motivate in forma breve e documentata. La limitatezza delle risorse può giustificare un'attuazione graduale di ripristini e miglioramenti, ma non sostituisce la valutazione delle alternative di fronte a un danno evitabile.

CAPO II RAPPRESENTANZA DELLE API

Articolo 6 Garante comunale dei diritti delle api

Il Comune designa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, un Garante comunale dei diritti delle api e degli impollinatori.

Può svolgere tale funzione una persona con competenze comprovabili in biodiversità o conservazione, assistita se del caso da specialisti. La funzione può essere onorifica, assegnata a personale esistente o condivisa tra comuni mediante accordo, in conformità allo statuto e all'organizzazione del Comune. Non comporta la creazione automatica di un ufficio, sede, rapporto di lavoro, posto retribuito né spesa senza la corrispondente decisione amministrativa e copertura di bilancio.

L'atto di designazione determina durata, sostituzione, cause di cessazione e conflitti di interesse. Fino alla designazione, il Comune individua un referente dei propri servizi per ricevere comunicazioni e attivare la consultazione tecnica.

Articolo 7 Funzioni di rappresentanza

Il Garante rappresenta gli interessi ecologici riconosciuti nell'ambito delle procedure comunali. Può ricevere segnalazioni, presentare proposte, richiedere verifiche tecniche ed emettere raccomandazioni di conservazione, adattamento, soccorso o ripristino. Accede unicamente alle informazioni comunali necessarie alle proprie funzioni e secondo le regole sul procedimento

amministrativo, la protezione dei dati, la riservatezza, il segreto e l'accesso documentale, senza acquisire un diritto generale di accesso diverso da quello previsto dalla legge.

Può chiedere il riesame di azioni comunali che possano causare un danno evitabile e segnalare criticità alle autorità competenti. Tali richieste non sospendono automaticamente le azioni né attribuiscono una capacità processuale aggiuntiva.

Il Garante non ha potestà sanzionatoria, di ispezione coercitiva né di accesso a proprietà private senza consenso o autorizzazione legale. Dichiara i propri conflitti di interesse e si astiene nelle questioni che lo riguardano.

Articolo 8 Consultazione e risposta comunale

Prima di un'azione comunale con possibile incidenza rilevante su nidi noti, luoghi di nidificazione identificati o aree di particolare interesse per gli impollinatori, il servizio responsabile consulta il Garante. La consultazione può avvenire per posta elettronica o essere integrata nel fascicolo ordinario, senza aprire un procedimento separato.

Il Garante dispone di dieci giorni lavorativi per formulare osservazioni, salvo diverso termine concordato in base alle esigenze dell'azione. In caso di mancata risposta, il servizio può procedere, dando atto della consultazione e delle precauzioni adottate.

Le raccomandazioni non sono vincolanti. Quando il Comune se ne discosta, spiega brevemente i motivi e le misure per ridurre il danno. La decisione spetta all'organo o al servizio competente.

Nelle emergenze non è necessaria una consultazione preventiva. Il Garante è informato e l'intervento è documentato quanto prima possibile. I compiti ordinari coperti da un protocollo precedentemente comunicato non richiedono una consultazione individuale, salvo nuova criticità rilevante.

Articolo 9 Canale di comunicazione

Il Comune pubblica un contatto per segnalazioni su nidi minacciati, sciami, danni agli habitat e morie. Può utilizzare il telefono o la posta elettronica comunale esistente.

Le comunicazioni sono registrate con data, luogo, descrizione e risposta adottata. Il registro è semplice ed evita dati personali non necessari. Non sono pubblicate ubicazioni precise che possano mettere a rischio nidi, specie sensibili o apiari.

Il canale non sostituisce i servizi di emergenza né garantisce un servizio comunale permanente di cattura o soccorso.

Le comunicazioni possono essere presentate in forma anonima e sono valutate quando contengono elementi sufficientemente concreti e verificabili. La presentazione di una segnalazione non attribuisce di per sé la qualità di parte interessata né un diritto a conoscere informazioni protette del procedimento.

CAPO III TUTELA NELLE AZIONI COMUNALI

Articolo 10 Conservazione di nidi e colonie

Di fronte a un nido, una colonia o uno sciame interessati da un intervento comunale si considerano, in quest'ordine, la conservazione in loco, l'adattamento o il ragionevole rinvio

dell'intervento, la protezione temporanea e, quando opportuno, il soccorso o la ricollocazione.

La distruzione è riservata a rischi gravi che richiedano un intervento o a situazioni in cui non esista un'alternativa tecnica ragionevole. Il servizio responsabile registra il rischio, le alternative considerate e il motivo della decisione.

I soccorsi di Apis mellifera sono affidati a persone qualificate, nel rispetto degli obblighi sanitari e apistici. I nidi di api selvatiche richiedono una valutazione adeguata alla loro biologia; non si presume che possano essere trasferiti come un'arnia.

Sono rispettate le misure obbligatorie disposte dalle autorità sanitarie o di sicurezza competenti.

Articolo 11 Verifica preliminare a lavori e manutenzione

Prima di intervenire su alberi, muri, coperture, scarpate o suoli con indizi di nidificazione, il personale comunale effettua una verifica visiva proporzionata, senza richiedere uno studio specialistico per ogni compito ordinario.

Quando si rileva attività o un nido noto, si applicano gli articoli 8 e 10. L'assenza di insetti visibili in un'unica visita non è interpretata come prova sufficiente di abbandono se esistono indizi di fasi immature o di attività stagionale.

Nei lavori con possibile incidenza rilevante su habitat identificati, il Comune include misure di conservazione o ripristino nella pianificazione e, quando opportuno, nel contratto.

Articolo 12 Sfalcio e manutenzione compatibili

I servizi comunali integrano lo sfalcio scaglionato e la conservazione di piccole fasce o zone fiorite quando le condizioni lo consentono. Evitano di eliminare contemporaneamente tutte le risorse florali di una stessa zona se esiste un'alternativa praticabile.

Il calendario e le superfici sono adattati alla fioritura locale, all'uso dello spazio e alle esigenze di sicurezza stradale, accessibilità, salute pubblica e prevenzione degli incendi.

La conservazione è integrata nella manutenzione ordinaria. Non è richiesto di lasciare incolte tutte le aree verdi né di stabilire una superficie minima uniforme per tutti i comuni.

Le zone a gestione differenziata sono segnalate in modo semplice e visibile («gestione per la biodiversità — non è abbandono»), per evitare malintesi con i cittadini.

Articolo 13 Flora e luoghi di nidificazione

Nelle nuove piantumazioni e sostituzioni comunali sono privilegiate specie autoctone adatte al suolo, all'altitudine e al clima, con fioriture complementari e consumo d'acqua proporzionato. La scelta considera le risorse disponibili per le api selvatiche e mellifere.

Quando compatibile con l'uso dello spazio, sono conservate piccole aree di suolo non sigillato, steli, cavità e legno che offrono rifugio o nidificazione. I rifugi artificiali sono facoltativi e richiedono una progettazione e una manutenzione adeguate.

Non sono utilizzate specie la cui introduzione o propagazione è vietata. Le specie esotiche con rischio invasivo sono evitate negli interventi di miglioramento dell'habitat.

Articolo 13 bis Integrazione volontaria e comunale della flora negli impianti di energia rinnovabile

Il Comune promuove l'integrazione di flora autoctona favorevole agli impollinatori negli impianti solari e in altri impianti di energia rinnovabile, in particolare su terreni, edifici e progetti comunali. Può includere misure proporzionate nei propri progetti, capitolati, contratti, convenzioni urbanistiche e accordi volontari quando la legislazione lo consente.

Quando una misura di integrazione ecologica sia concordata o legalmente esigibile, il relativo documento può descrivere specie, superfici, lavori di impianto e manutenzione, gestione compatibile con la fioritura, riduzione dei rischi fitosanitari e monitoraggio proporzionato.

Il presente articolo non crea una condizione generale per ottenere, rinnovare o mantenere autorizzazioni di impianti di energia rinnovabile né modifica i regimi amministrativi stabiliti dalla legislazione statale o regionale. Qualsiasi condizione in un procedimento concreto richiede un'espressa previsione normativa ed è proporzionata alla natura e alla dimensione dell'impianto.

Articolo 14 Prodotti fitosanitari

Nella gestione comunale sono privilegiati la prevenzione, la gestione adeguata e i metodi meccanici, fisici o biologici praticabili. I prodotti fitosanitari sono impiegati solo in caso di necessità giustificata e conformemente alla loro autorizzazione, all'etichetta e alla normativa applicabile.

Sono ridotti i rischi di esposizione, deriva e contaminazione delle risorse florali e dell'acqua. Sono evitati i trattamenti durante la fioritura o l'attività degli impollinatori quando generano un rischio evitabile; le restrizioni legali e di etichetta sono rispettate in ogni caso.

Il servizio responsabile conserva un registro semplice di prodotto, data, zona, motivo e precauzioni. Gli usi rilevanti per gli impollinatori sono inclusi nel bilancio annuale.

La qualifica di naturale, ecologico o biologico non è considerata garanzia automatica di innocuità. I trattamenti sanitari urgenti seguono le istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 15 Tutela congiunta e apicoltura responsabile

La tutela di Apis mellifera comprende la considerazione delle sue colonie, delle risorse di alimentazione e dei rischi evitabili, in collaborazione con gli apicoltori e le autorità competenti.

Gli interventi per le api selvatiche sono valutati in base alla conservazione dei loro habitat e della diversità. L'installazione di arnie non sostituisce tali misure né è requisito per aderire al progetto.

Prima di promuovere nuove arnie in spazi comunali di conservazione, sono valutati le risorse florali, gli habitat sensibili e i possibili effetti sugli altri impollinatori, chiedendo consulenza quando necessario. L'ordinanza non stabilisce un divieto generale dell'apicoltura.

Sono promosse buone pratiche sanitarie e una gestione responsabile, senza sostituire le competenze veterinarie né gli obblighi dei titolari.

CAPO IV COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Articolo 15 bis Vigilanza e gestione dei calabroni di interesse sanitario ed ecologico

Il calabrone orientale (Vespa orientalis) è una specie autoctona in parte del territorio italiano, la cui distribuzione è in espansione. Può predare api e altri insetti, ma non è trattato come specie esotica invasiva per il solo fatto di ampliare la propria distribuzione. È distinto da Vespa velutina e dalle altre specie soggette a regimi specifici di prevenzione o controllo.

Il Comune promuove la vigilanza e la corretta identificazione: gli avvistamenti e i nidi possono essere segnalati tramite il canale dell'articolo 9 e, quando pertinente, comunicati alle autorità competenti e agli apicoltori del territorio. Non è attribuita una specie né una causa di danno senza elementi sufficienti di identificazione.

La rimozione o gestione dei nidi è limitata a situazioni giustificate da un rischio concreto per la salute, la sicurezza, l'apicoltura o altri interessi legalmente protetti ed è affidata a personale formato e, quando opportuno, autorizzato. Sono valutati preventivamente la specie, l'ubicazione, il rischio e le alternative, evitando la distruzione indiscriminata di fauna autoctona o protetta.

Quando tecnicamente e legalmente giustificato ed esista disponibilità di bilancio, il Comune può collaborare a programmi ufficiali o tecnicamente validati di monitoraggio e controllo. Le trappole o altri dispositivi sono utilizzati solo in modo selettivo, temporaneo e supervisionato, minimizzando la cattura di impollinatori e fauna non bersaglio e rispettando le istruzioni delle autorità competenti.

L'azione è coordinata con le autorità sanitarie, ambientali e fitosanitarie competenti. Il regime delle specie esotiche invasive si applica solo alle specie incluse o regolate conformemente alla normativa vigente; la presente ordinanza non amplia né modifica gli elenchi, gli obblighi o le autorizzazioni stabiliti dalla legge.

Articolo 16 Patto volontario con agricoltori e proprietari

Il Comune offre un patto volontario ad agricoltori, apicoltori, proprietari, vivai, imprese e associazioni, con impegni adattati alla loro attività e alle loro risorse.

Gli impegni possono comprendere la conservazione di margini e siepi, la continuità florale, la gestione integrata delle avversità, la riduzione della deriva, la comunicazione preventiva dei trattamenti e la formazione. L'adesione non impone di per sé spese, restrizioni produttive né requisiti aggiuntivi di autorizzazione.

Il Comune favorisce il dialogo e la mediazione. La successiva localizzazione di un'arnia non modifica automaticamente le condizioni legali di un'attività agricola preesistente.

Articolo 17 Formazione e supporto scientifico

La formazione può essere integrata nelle attività esistenti di scuole, associazioni e servizi comunali. Sono offerti brevi orientamenti sulla diversità delle api, la convivenza, la manutenzione degli habitat e la comunicazione delle criticità.

Il Comune può chiedere la collaborazione dell'Università del Molise, di specialisti e di enti competenti. La partecipazione di qualsiasi istituzione richiede la sua accettazione; la presente

ordinanza non presuppone un accordo né un avallo scientifico già concesso.

La formazione e il monitoraggio non richiedono l'acquisto di sensori, una piattaforma propria o un censimento scientifico completo per iniziare.

Articolo 18 Collaborazione con enti e rappresentanti territoriali

Il Comune può collaborare con università, centri di ricerca, enti scientifici, associazioni, organizzazioni del terzo settore, ordini professionali, imprese e altri soggetti qualificati per attività di formazione, consulenza, partecipazione, monitoraggio e ripristino.

Gli enti collaboratori possono proporre persone formate per sostenere attività partecipative, raccogliere segnalazioni e collaborare in interventi espressamente autorizzati. Qualsiasi accreditamento spetta al Comune, ha portata e durata determinate e non attribuisce poteri pubblici, funzioni coercitive, accesso speciale a proprietà o sostituzione di professionisti abilitati.

Gli accordi specificano finalità, responsabilità, sicurezza, assicurazioni quando dovute, protezione dei dati, risorse, durata e pubblicità dei risultati. La loro selezione e formalizzazione rispettano la disciplina degli appalti pubblici, il regime applicabile al terzo settore e i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, concorrenza e assenza di conflitti di interesse. Nessuna collaborazione concede esclusiva, finanziamento automatico, avallo scientifico o istituzionale, certificazione ambientale né preferenza contrattuale.

Articolo 19 Collaborazione tra comuni

I comuni possono condividere il Garante, consulenza, formazione, protocolli e interventi di connessione degli habitat. La cooperazione consente di ridurre i costi e di adattare le misure ai territori piccoli.

Possono essere sviluppati una rete di comuni, progetti di ricerca, volontariato e collaborazione internazionale quando esistano accordi e risorse. Tali iniziative non condizionano l'avvio della tutela comunale.

CAPO V ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Articolo 20 Primo anno di attuazione

Entro i primi novanta giorni, il Comune individua il referente, pubblica il canale di segnalazione e designa il Garante o concorda la sua designazione condivisa.

Entro i primi sei mesi adotta brevi istruzioni per nidi e sciami, verifiche preliminari agli interventi, sfalci e trattamenti comunali. Può utilizzare l'allegato I e adattare protocolli di altri comuni.

Nel corso del primo anno seleziona almeno uno spazio comunale esistente, di dimensione adeguata alle proprie risorse, per migliorarne la gestione a favore degli impollinatori. L'intervento può consistere nell'adattare lo sfalcio o nel conservare habitat esistenti, senza nuove piantumazioni né opere.

Al termine del primo anno pubblica il primo bilancio. I ritardi sono spiegati insieme a un calendario di realizzazione. Le precauzioni nei confronti di nidi noti non sono subordinate

all’approvazione di un piano generale.

Articolo 21 Risorse e sviluppo graduale

Le misure iniziali sono integrate nel personale, nei canali e nei compiti esistenti. Ogni intervento con spesa aggiuntiva richiede disponibilità di bilancio e approvazione da parte dell’organo competente.

Il Comune può approvare successivamente un piano semplice di risorse florali, zone di nidificazione e connessioni tra habitat. La portata del piano è adattata ai dati e ai mezzi disponibili.

I ripristini conseguenti ad azioni comunali sono integrati nella pianificazione del progetto e realizzati mediante misure proporzionate. Se richiedono più fasi, sono indicati gli interventi e i termini.

Quando un danno a habitat protetti deriva da un’azione comunale, il costo del suo ripristino è iscritto, per quanto possibile, nel bilancio del progetto o dell’azione che lo ha causato.

Possono essere ottenute risorse mediante bandi, accordi, donazioni e sponsorizzazioni trasparenti, conformemente alle norme contabili, di integrità e di affidamento applicabili. Sono pubblicati i rapporti rilevanti e si evita che qualsiasi apporto condizioni l’indipendenza del Garante, le decisioni comunali o i risultati tecnici.

Articolo 22 Bilancio pubblico e valutazione

Il servizio responsabile elabora, con la collaborazione del Garante, un breve bilancio annuale che può essere integrato in un’altra relazione comunale. Comprende segnalazioni e risposte, interventi sui nidi, miglioramenti degli habitat, usi rilevanti di fitosanitari, consultazioni del Garante, difficoltà e prossimi passi.

Sono utilizzati registri ordinari e gli indicatori di base dell’allegato II. Le osservazioni delle specie sono volontarie e distinguono i dati confermati dalle identificazioni pendenti. Un aumento delle segnalazioni non è interpretato come prova automatica di miglioramento o degrado delle popolazioni.

Il canale di segnalazione può essere utilizzato anche per raccogliere osservazioni volontarie dei cittadini, trattate come scienza partecipata e chiaramente distinte dai dati tecnici del Comune.

Il Comune rivede l’applicazione ogni due anni, con partecipazione locale, per adeguare le procedure e ampliare le misure quando praticabile. La comunicazione pubblica distingue tra adesione, dichiarazione di intenti, approvazione normativa ed esecuzione effettiva, e utilizza dati verificabili senza presentare la partecipazione come certificazione ambientale.

Articolo 23 Prevenzione e correzione

L’applicazione si basa su informazione, rappresentanza, prevenzione, mediazione e ripristino.

Quando si rileva un’azione comunale incompatibile con le misure adottate, il servizio responsabile ne valuta la correzione e risponde alle osservazioni del Garante. In caso di danno, considera il ripristino proporzionato dell’habitat.

I fatti che possono costituire violazione di altre norme sono comunicati all’autorità competente. Gli obblighi legali e le responsabilità già esistenti restano vigenti.

Articolo 24 Clausole di competenza, prevalenza e salvaguardia

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano esclusivamente nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dalla legislazione statale e regionale. Non creano obblighi, divieti, sanzioni, titoli abilitativi né requisiti aggiuntivi al di fuori di tali competenze.

In caso di incompatibilità prevalgono la Costituzione, il diritto dell'Unione europea e le disposizioni statali e regionali applicabili. L'ordinanza è interpretata in modo conforme a tali norme e non impedisce l'esecuzione di ordini sanitari, veterinari, ambientali, di protezione civile o di sicurezza emanati dalle autorità competenti.

L'eventuale invalidità, inapplicabilità o annullamento di una disposizione non pregiudica le altre, che conservano efficacia purché possano essere applicate in modo autonomo e coerente con la finalità dell'ordinanza.

I riferimenti a collaborazioni, materiali divulgativi o esperienze esterne non costituiscono raccomandazione commerciale, avallo istituzionale, certificazione ambientale né obbligo di acquistare prodotti o servizi.

Articolo 25 Approvazione ed entrata in vigore

L'approvazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore seguono il procedimento e lo strumento comunale legalmente adeguati, previa verifica della Segreteria comunale.

Il Comune pubblica congiuntamente il testo e i contatti di attuazione. Le misure che richiedono accordi o sviluppo successivo sono eseguite secondo i termini dell'articolo 20 e le relative decisioni di bilancio.

ALLEGATO I ISTRUZIONI COMUNALI DI BASE

Modello adattabile dal servizio responsabile con l'ausilio del Garante. La risposta concreta tiene conto della specie, del rischio e delle competenze di ciascuna autorità.

In caso di segnalazione: registrare data, ubicazione e descrizione; verificare se esiste un'emergenza; evitare la manipolazione da parte di persone non qualificate; chiedere identificazione o supporto se necessario.

In caso di nido: valutare la conservazione in loco e l'adattamento del compito; consultare il Garante per le incidenze rilevanti; affidare qualsiasi manipolazione a personale adeguato; registrare il risultato e il motivo delle eccezioni.

Prima di un'opera: verificare gli indizi negli elementi interessati; conservare i nidi identificati quando praticabile; prevedere misure di riduzione del danno e di ripristino.

Nelle aree verdi: distribuire gli sfalci quando possibile; conservare risorse florali e microhabitat compatibili con la sicurezza; adattare le piante al territorio; spiegare ai cittadini le zone a gestione differenziata.

Prima di un trattamento: verificare la necessità e le alternative; rispettare autorizzazione ed etichetta; ridurre esposizione e deriva; registrare motivo e precauzioni.

In caso di moria: registrare ubicazione, data e circostanze; evitare di attribuire cause senza indagine; contattare i servizi veterinari, ambientali o fitosanitari competenti; seguire le loro istruzioni per campioni e interventi.

ALLEGATO II REGISTRO E BILANCIO ANNUALE SEMPLIFICATI

Ogni intervento può essere annotato in un foglio di calcolo o nel sistema comunale esistente con questi campi: data, luogo, tipo di segnalazione o compito, rischio identificato, consultazione e raccomandazione del Garante, decisione e motivo, responsabile, misure adottate e risultato disponibile.

Il bilancio annuale riassume: numero di segnalazioni e risposte; nidi conservati, interventi e distruzioni motivate; consultazioni del Garante e decisioni che si sono discostate dalle sue raccomandazioni; spazi e superfici migliorati quando stimabili; trattamenti comunali rilevanti e relativi motivi; attività di collaborazione; risorse utilizzate; difficoltà e azioni previste.

Sono distinti i dati di gestione dai risultati ecologici. Se sono effettuate osservazioni delle specie, sono indicati metodo, data, sforzo e livello di identificazione per consentire un confronto prudente.

ALLEGATO III NOTA TECNICA PER L'ADATTAMENTO AMMINISTRATIVO ITALIANO

La presente nota accompagna la proposta e non fa parte dell'articolato. Il riconoscimento di diritti ecologici è configurato come principio programmatico e amministrativo comunale, non come creazione di personalità giuridica civile o capacità processuale. La sua ammissibilità e i suoi effetti devono essere verificati in ciascun Comune nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legislazione statale e regionale.

La Segreteria verifica la scelta tra regolamento comunale e altri atti di approvazione ed esecuzione, la competenza del Consiglio, della Giunta e dei responsabili di servizio, la designazione del Garante, le consultazioni nei fascicoli, gli appalti, la protezione dei dati e la normativa regionale applicabile. Si verifica che nessuna disposizione rivolta ai privati produca un effetto sanzionatorio, autorizzativo o restrittivo non abilitato dalla legge. Il titolo spagnolo «ordenanza» non predetermina lo strumento italiano.

Riferimenti ufficiali di supporto rivisti il 7 novembre 2026

Costituzione italiana, articolo 9. Senato della Repubblica: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare articoli 7, 7 bis e 42. Testo vigente e adattamenti applicabili da verificare in Normattiva: https://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/28/000G0304/CONSOLIDATED

Commissione europea, iniziativa sugli impollinatori: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/pollinators_en

Agenzia europea dell'ambiente, Protecting and restoring Europe's wild pollinators and their habitats: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/protecting-and-restoring-europes-wild-pollinators-and-their-habitats

Precedente citato nel preambolo (orientativo, non vincolante): Municipalità Provinciale di Satipo (Perù), Ordinanza Municipale n. 33-2025-CM/MPS, che riconosce diritti alle api native senza pungiglione (21 ottobre 2025). Earth Law Center, «Satipo approves historic ordinance in world-first: an insect is granted legal rights» (novembre 2025):

https://www.earthlawcenter.org/elc-in-the-news/2025/11/satipo-approves-historic-ordinance-in-world-first-an-insect-is-granted-legal-rights-xt8de

Costituzione italiana, articolo 117, in particolare le competenze statali in materia ambientale e la potestà regolamentare comunale sull'organizzazione e lo sviluppo delle funzioni attribuite: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117

Regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura, in particolare gli obblighi sulla diversità e il declino degli impollinatori: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj

Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili: https://www.normattiva.it/eli/id/2024/12/12/24G00205/CONSOLIDATED

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, nel testo vigente: https://www.normattiva.it/eli/id/2023/03/31/23G00044/CONSOLIDATED

ISPRA, informazioni e valutazioni su Vespa orientalis e sui calabroni autoctoni e invasivi. La verifica delle specie e dei protocolli deve essere effettuata con le autorità competenti: https://www.isprambiente.gov.it/

Direttiva (UE) 2024/825 e legislazione italiana di recepimento sulle asserzioni ambientali nelle comunicazioni commerciali. La comunicazione istituzionale deve essere precisa, verificabile e distinguere adesione, intenzione, approvazione ed esecuzione: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj

Per la versione di approvazione devono essere verificate anche la legislazione vigente su prodotti fitosanitari, apicoltura, sanità animale, fauna, protezione dei dati, appalti, energia e governo del territorio; le disposizioni della Regione competente; lo statuto del Comune; e le funzioni amministrative effettivamente attribuite all'ente.